

PIANO URBANISTICO TERRITORIALE

RELAZIONE

1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN UMBRIA

1.1 - Premessa

1.2 - I rapporti tra vari livelli di pianificazione

1.3 - Gli obiettivi

1.4 - I criteri per la formazione del Piano

2 - LE STRATEGIE COMPLESSIVE

2.1 - L'ipotesi di sviluppo

2.2 - Uso integrato del territorio attraverso il potenziamento del sistema relazionale

2.3 - Riequilibrio e razionalizzazione come esaltazione delle potenzialità e delle vocazioni.

Consolidamento delle salvaguardie

2.4 - Il recupero delle situazioni compromesse

3 - DESCRIZIONE DEL PIANO E DELLA NORMATIVA

3.1 - La cartografia del Piano

3.2 - La normativa

4 - LE POLITICHE DI INTERVENTO

1 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN UMBRIA

1.1 - Premessa

L'Umbria è la prima regione italiana in cui sia stato redatto un completo ed organico piano di sviluppo economico - territoriale prima della stessa costituzione dell'Ente Regione (piano di sviluppo 1961). Successivamente è stato anche redatto lo schema di piano di sviluppo socio-economico da parte del Comitato regionale di programmazione economica (C.R.P.E.) nel 1967.

Questi piani, formati attraverso un ampio concorso delle istituzioni e delle forze politiche, sociali ed economiche della Regione, hanno costituito, insieme ai piani urbanistici comunali, ed ai piani di settore che parallelamente si sono elaborati e si elaborano ai vari livelli di competenza, il quadro di riferimento sulla base del quale si è organizzato l'assetto regionale fino alla costituzione dell'Ente Regione.

È da tenere presente, inoltre, che mentre i principali Comuni dell'Umbria già negli anni '50 erano dotati di strumenti urbanistici, negli anni '60 la quasi totalità delle Amm.ni Municipali ha finito col dotarsi, a seconda dei casi, di Piani Regolatori Generali o Programmi di Fabbricazione mentre, negli ultimi anni, larga diffusione si è registrata per ciò che attiene l'adozione dei Piani Pluriennali di Attuazione. (1)

L'Ente Regione fa della programmazione presupposto fondamentale della sua azione di governo.

Lo Statuto regionale afferma:

" La Regione assume la programmazione come metodo democratico di una azione volta a realizzare lo sviluppo equilibrato dell'economia regionale, le riforme di struttura ed i fini sociali previsti dalla Costituzione.

La Regione in collaborazione con gli Enti locali, e con l'autonomo apporto dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali, economiche e sociali, concorre alla determinazione degli obiettivi generali del piano economico nazionale, alla sua formazione ed attuazione, e adotta un Piano regionale di sviluppo "

Ed ancora:

" La Regione promuove un equilibrato assetto del territorio diretto a creare un ambiente idoneo a soddisfare compiutamente le esigenze della persona umana.

Provvede alla difesa del suolo e del paesaggio, alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, dell'ambiente ecologico, e del patrimonio storico, artistico e archivistico. Adotta con legge, in armonia con il Piano regionale di cui all'art. 16, un Piano Urbanistico Territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi e delle infrastrutture sociali "

Sulla base delle indicazioni statutarie, nelle prime due legislature, mentre si veniva compiutamente definendo l'impianto strutturale dell'Ente regionale e la normativa quadro nazionale per la definizione delle competenze Stato-Regione (D.P.R. n° 616 del 24/7/1977), venivano elaborati i due piani di sviluppo 1973-75 e 1978-80, nonché, in

(1) Il 97% dei Comuni obbligati ha già redatto ed adottato il programma pluriennale di attuazione. Tutti i Comuni della Regione al di sopra di 10.000 abitanti e molti di quelli al di sotto sono dotati di Piani per l'Edilizia Economico Popolare e di Piani per Insediamenti Produttivi. Molti Comuni si sono dotati di Piani Particolareggiati o di Piani di recupero per i centri storici.

maniera strettamente correlata con i medesimi, i due documenti "Uso del territorio e Politica Urbanistica" e "Primi lineamenti per la formazione del P.U.T.", entrambi di valore orientativo, in quanto non adottati con legge. Contestualmente si definiva il quadro normativo regionale di settore: leggi regionali n. 53/74, 40/75, 37/80, che individuano nuovi modelli per la gestione e l'uso del territorio. (Basti ricordare l'istituzione dei comprensori, le deleghe, le normative di salvaguardia per i territori agricoli, i nuovi standards urbanistici, le norme per la tutela e la valorizzazione delle acque e dell'ambiente). Sempre negli stessi anni tutti i Comuni dell'Umbria, anche in adempimento alle citate leggi e nel quadro definito dai vari documenti, concludevano il processo di formazione della strumentazione urbanistica mentre si venivano organizzando le nuove entità di dimensione sovracomunali (comprensori), quest'ultima ancora non attivatasi nel solo comprensorio del Perugino.

Tale complesso di attività normativa e programmatoria, regionale e comunale, è stato condotto - nonostante le obiettive difficoltà derivanti dall'assenza di una programmazione nazionale economica e territoriale - in un quadro di sostanziale positività, facendo pervenire l'Umbria all'attuale assetto, frutto di una gestione democratica ordinata, che può costituire la base per un ulteriore sviluppo.

È possibile registrare oggi una "Organizzazione Territoriale di fatto" che è la sommatoria:

1. Pianificazione territoriale a livello regionale;
2. Pianificazione urbanistica comunale;
3. Azioni settoriali dei vari soggetti nazionali operanti sul territorio regionale

che si rapporta ad un quadro di riferimento dato da successive azioni di Governo regionale a contenuto pianificatorio e programmatorio . . . (Vedi nota -1- alla pag. 8).

Il Piano Urbanistico Territoriale quindi ha valutato sia "l'assetto attuale" che "l'assetto potenziale", prefigurato, per le parti non ancora attuate, dall'insieme dei programmi e piani dei vari soggetti citati, valutandone compatibilità e contraddizioni. Tali assetti sono stati verificati utilizzando le opportunità offerte dalla possibilità di:

- lavorare alla scala regionale;
- utilizzare il più ampio spettro di competenze dell'Ente Regione, competenze che travalicano quelle tipiche dei soggetti che fino ad oggi hanno svolto attività di programmazione territoriale e pianificazione urbanistica.

1.2 - I rapporti tra vari livelli di pianificazione

Prima di passare alla descrizione del Piano, occorre ancora valutare tre aspetti:
a) I rapporti tra pianificazione regionale e nazionale.

L'Umbria è la prima Regione a statuto ordinario che realizza il Piano Urbanistico Territoriale con legge, e lo fa in carenza di un quadro di programmazione nazionale. Ciò costituisce indubbiamente un condizionamento di cui non si può non tener conto. La pianificazione regionale così definita è una "pianificazione imperfetta" proprio in rapporto alla carenza di punti certi di riferimento. Questo condizionamento non ha peraltro posto in crisi la volontà della Regione di pervenire alla definizione del suo assetto futuro, che va quindi considerato anche come contributo della Regione Umbria alla formazione del quadro complessivo dell'assetto nazionale. Si è proposto con ciò un metodo dialettico nel rapporto Stato-Regione, come una delle ipotesi di formazione

della pianificazione nazionale, o almeno come elemento di indirizzo per avviare un'azione integrata di pianificazione interregionale. Da tutto questo deriva un ulteriore elemento costitutivo e caratterizzante del Piano Urbanistico Territoriale, come, d'altronde del Piano Regionale di Sviluppo: la flessibilità e scorrevolezza e quindi la necessità di una gestione processuale e continua, attenta sia agli effetti di ritorno derivanti all'interno della Regione dall'attuazione dei Piani stessi, sia ai possibili cambiamenti dello scenario nazionale e internazionale che comportino mutamenti sostanziali al quadro di riferimento adottato. Condizione per la gestione processuale del Piano Urbanistico Territoriale è l'utilizzo di tecnologie moderne.

In ogni caso, mutamenti anche parziali del Piano Urbanistico Territoriale comporteranno una ridiscussione dell'intero strumento al fine di salvaguardarne la globalità.

b) I rapporti tra il Piano Urbanistico Territoriale e il Piano di Sviluppo.

La redazione del Piano Urbanistico Territoriale non può attualmente prescindere dalla presa d'atto della portata dell'efficacia dello strumento così come delineata dallo Statuto regionale.

Lo Statuto infatti affida a due distinti strumenti, il Piano di Sviluppo e il Piano Urbanistico Territoriale, la delineazione della politica economica e territoriale regionale. La sintesi delle due politiche -nelle more di una modifica statutaria che unifichi strumenti programmatori-, avviene attraverso la gestione correlata degli strumenti stessi: il Piano Urbanistico Territoriale deve definire i vincoli e le condizioni al contorno di carattere territoriale di cui si terrà conto nella definizione della politica economica. Il Piano Urbanistico Territoriale delinea le caratteristiche del contenitore territoriale e il loro grado di utilizzo; il Piano di Sviluppo, i contenuti economici e le azioni per ottimizzare le potenzialità di sviluppo.

I processi di formazione del Piano Urbanistico Territoriale e del Piano di Sviluppo, che avvengono in maniera contestuale, dovranno avere una gestione il più possibile intrecciata e in prospettiva affidata ad una stessa équipe interdisciplinare.

Il coordinamento e l'integrazione tra Piano Urbanistico Territoriale e Piano di Sviluppo, dovrà avvenire ex-ante mediante il Bilancio pluriennale, costruito per progetti, con individuazione delle priorità, dei flussi finanziari regionali disponibili con il coordinamento della spesa a livello territoriale; le previsioni del Bilancio pluriennale, integrandosi con quelle dei flussi di spesa dei livelli istituzionali nazionali e dei privati vengono a costituire un vero e proprio Programma Pluriennale di Attuazione.

Ex-post, sarà affidata ad una relazione periodica sull'attuazione degli strumenti di programmazione e pianificazione il compito di dare conto dei risultati e degli effetti della gestione integrata degli interventi, integrando, cioè, anche con gli aspetti afferenti l'assetto del territorio, i contenuti della relazione (ex art. 54, lett. h) dello Statuto dell'Umbria.

c) I rapporti tra pianificazione regionale e pianificazione subordinata.

La Regione con l'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, oltre a dotarsi di un preciso quadro di riferimento per la propria azione nell'ambito dei vari Piani di settore, indica gli Enti locali nonché alle varie forze sociali ed economiche, quali sono i criteri e le normative con cui dovranno confrontarsi; questi criteri e normative costituiranno infatti la base di valutazione delle varie istanze ed azioni intraprese. La Regione non si pone quindi in termini centralistico-autoritari (non fa il Piano Regolatore dell'Umbria), ma predispone una serie di indicazioni per la pianificazione subordinata, che saranno però definite da quest'ultima anche in termini fondiari. La Regione, cioè, oltre a fornire un vasto quadro informativo che diverrà patrimonio

comune, esercita una azione di indirizzo e coordinamento a monte, fornendo un quadro di riferimento univoco e sottoposto a discussione preventiva, ed indica il quadro delle indagini preliminari per la pianificazione successiva, affermando altresì che il giudizio che essa darà su quest'ultima sarà principalmente volto a verificare le compatibilità delle scelte operate con il quadro complessivo regionale e con la conseguente allocazione delle risorse disponibili.

Ulteriori analisi ed elaborazioni da attuarsi sulla base del patrimonio conoscitivo già acquisito, nonché l'aggiornamento di ipotesi metodologiche di cui avvalersi anche in sede di definizione della pianificazione subordinata, saranno tempestivamente e nei modi opportuni messi a disposizione dei soggetti attivi nel processo innescato nel presente Piano.

1.3 - Gli obiettivi

Il Piano intende uniformarsi alle seguenti scelte fondamentali:

- 1) Il territorio da intendere come occasione di sviluppo economico e civile, con conseguente definizione delle destinazioni d'uso di tutto il territorio regionale e non solamente del territorio urbanizzato;
- 2) I territori agricoli, specie quelli più pregiati, costituiscono condizione insostituibile per una utilizzazione integrata delle complessive risorse agricole regionali ed in quanto tali debbono essere intesi come valore prioritario da difendere da sprechi e dispersione;
- 3) L'utilizzazione degli elementi strutturanti il territorio regionale (risorse, infrastrutture, attrezzature, servizi) va realizzata con una logica di uso plurimo e di progettazione coordinata conseguente, inducendo quindi vasti processi di integrazione territoriale ed intersettoriale;
- 4) Il convincimento di assenza di contraddizione tra salvaguardia e sviluppo, nella certezza che una saggia ed adeguata utilizzazione delle risorse naturali e ambientali le valorizzi anche sul piano estetico;
- 5) La struttura urbana policentrica della Regione, così come storicamente determinata, dovrà esprimere tutta la sua validità e le sue potenzialità di città-regione, assicurando un elevato modello di mobilità e di qualità complessiva dei servizi, condizioni essenziali entrambe unitamente ad una attenta politica di tutela e recupero dei Centri Storici per il suo consolidamento e valorizzazione.
- 6) L'ottica del Piano Urbanistico Territoriale si sforza di ricomprendere, agendo armonicamente ed in sintonia con essi, i quadri di riferimento e le scelte generali e di settore extraregionali e particolarmente delle regioni confinanti, così come gli stessi si sono andati definendo negli anni e sono programmati per il futuro, cooperando perchè si rafforzi un processo di crescita comune, partecipata ed integrata.
- 7) Il conseguimento degli obiettivi suindicati è praticabile nel decennio. Per il loro raggiungimento è necessaria sia una vasta ma possibile opera di razionalizzazione dello esistente, ivi incluso l'assetto istituzionale, sia una azione di ulteriore riequilibrio.

1.4 - I criteri per la formazione del Piano

L'opera di informazione e divulgazione che la Regione intende fare per il Piano Urbanistico Territoriale, attraverso l'uso dei canali di ampia diffusione e di linguaggio semplice ed

accessibile, va intesa non come elemento accessorio ma come parte integrante e qualificante dello stesso.

Questo Piano, redatto dagli Uffici regionali e con l'apporto di professionisti esterni che ha portato il contributo di esperienze significative maturate in Umbria nella prassi operativa, nonché utilizzando le indicazioni fornite dai vari Enti, Istituzioni e soggetti che operano nella realtà regionale, è un prodotto volutamente "interno" ma che, oltre che con le popolazioni interessate, vuole confrontarsi anche con la cultura esterna della Regione.

2 - LE STRATEGIE COMPLESSIVE

2.1 - L'ipotesi di sviluppo

Il Piano di Sviluppo e il Piano Urbanistico Territoriale sono stati redatti rifiutando l'ipotesi di sviluppo a tasso zero, in quanto penalizzante di tutte le situazioni sottosviluppate, sviluppate in modo disomogeneo o distorto.

I Piani rifiutano anche i modelli di sviluppo spontaneo subordinati a interessi di tipo particolare e ciò nella convinzione che la situazione del Paese richiede una politica di sviluppo programmato, che si basi su un vasto processo di razionalizzazione nell'uso delle risorse nazionali, prima tra queste la risorsa territoriale e sociale.

Le indagini e le ricerche svolte dimostrano che i fenomeni migratori della popolazione, sia nei confronti del territorio extra regionale, sia, nell'ambito della Regione, l'esodo dalle campagne verso i centri minori e dai centri minori verso i maggiori, si vanno attenuando; ciò anche se il dato complessivo nel decennio presenta ancora in alcuni casi degli elementi di picco sia nel senso dell'esodo che nel senso della concentrazione. A tale proposito va, innanzitutto, rilevato che il livello civile di vita delle popolazioni si è complessivamente notevolmente innalzato nel decennio.

Si vuole dire che da un lato l'ampia diffusione di servizi (sanitari, istruzione, cultura, tempo libero) in tutti i centri della Regione, e dall'altro un consistente livello di mobilità tramite l'uso del mezzo sia pubblico che privato, hanno comportato una attenuazione della differenza dei livelli di vita dei cittadini dell'Umbria in relazione alla loro localizzazione sul territorio.

Pertanto se non possiamo affermare che è indifferente, ai fini della fruibilità dei servizi e della qualità della vita, la localizzazione del cittadino dell'Umbria sul territorio, è certo che i fenomeni di maggiore negatività non si sono aggravati e che le disparità si sono attenuate. Tutti i cittadini dell'Umbria possono accedere ai servizi primari in tempi accettabili e comunque raffrontabili con i tempi necessari per ottenere così detto effetto "città-regione". D'altro canto le dinamiche della popolazione (composizione della popolazione per classi di età e di natalità e mortalità) ci portano a ritenere che già oggi siamo alla soglia "ZERO"; nel prossimo decennio, quindi, non sono prevedibili sostanziali modificazioni della popolazione, sia in termini di andamento naturale che migratorio.

Non potendosi attendere notevoli mutamenti dell'andamento demografico e migratorio, si ritiene che il problema dell'urbanesimo, cioè la individuazione di nuove significative aree per insediamenti residenziali, sia certamente meno drammatico e meno impellente di quello dell'uso del territorio inteso in senso globale. È per questo che il Piano si pone come obiettivo quello di utilizzare il territorio come occasione di sviluppo ed ha acquistato quindi peso il problema delle destinazioni d'uso del territorio regionale, preso in considerazione nella sua globalità e complessità e non limitato alla logica urbana. Un uso ed una valorizzazione delle potenzialità del territorio in una logica di ecologia attiva

che superi posizioni protezionistiche ed estetizzanti, nel senso che si è convinti che l'uso corretto delle risorse del territorio le esalti e le protegga anche in senso estetico.

2.2 - Uso integrato del territorio attraverso il potenziamento del sistema relazionale.

Questa impostazione, che prende le mosse dalla organizzazione della popolazione sul territorio, quale oggi esiste, significa voler valorizzare la struttura policentrica dell'Umbria così come storicamente si è determinata, dando concretezza alla ipotesi di realizzare la "città-regione".

Per raggiungere questo effetto di "città-regione" sarà necessario assicurare un modello di alta mobilità regionale per permettere alle varie popolazioni di accedere a tutti i servizi, come abbiamo già detto, in tempi reali abbastanza brevi e contenuti nell'ordine dei 30/45'. In questo quadro assume particolare rilievo il sistema relazionale Città di Castello, Perugia, Todi, Terni, Spoleto, Foligno, Perugia, Trasimeno (Bettolle). Mentre in altre regioni il problema delle correlazioni urbane deve essere ancora immaginato e costruito, l'Umbria può beneficiare di uno stato di fatto, frutto anche delle precedenti scelte e strategie adottate, che consente oggi di muoversi da una situazione sufficientemente favorevole. Questo disegno di mobilità costituisce il supporto per la realizzazione di un sistema relazionale ulteriormente infrastrutturato (strade, ferrovia, trasporto, energia, ecc.), che dovrà conseguire un elevato grado di permeabilità rispetto ai territori contigui ed essere il raccordo di un complesso integrato di trasporti collettivi (ferro-gomma, pubblico-privato) per realizzare l'obiettivo del raggiungimento di uno dei poli di servizi comprensoriali con tempi non superiori ai 45' con il mezzo pubblico e 30' con il mezzo privato, e con frequenze adeguate in modo da estendere "l'effetto-città" a tutti i centri abitati.

Per ottenere questo risultato vanno anzitutto attuati il Piano decennale per la grande viabilità ed il Piano integrativo e poliennale delle FF.SS. e, in correlazione con il Piano regionale dei trasporti, vanno previste e verificate le conseguenze che sui traffici regionali potranno produrre i traffici di attraversamento.

Conseguentemente i piani comprensoriali dovranno prioritariamente adeguare le proprie previsioni a questo schema unificante del disegno di assetto regionale.

2.3 - Riequilibrio e razionalizzazione come esaltazione delle potenzialità e delle vocazioni. Consolidamento delle salvaguardie.

Una politica di migliore utilizzazione delle risorse territoriali per un migliore equilibrio deve consistere, da un lato nell'accentuare la salvaguardia attiva delle risorse territoriali strategiche (acqua, territorio agricolo, biotopi e quadri naturalistici fondamentali, centri abitati, infrastrutture stradali e ferroviarie) e dall'altro nel perseguire la massima valorizzazione delle potenzialità e delle vocazioni del territorio attraverso un processo volto ad omogeneizzare gli standards abitativi, di servizio e reddituali delle popolazioni.

Complessivamente possiamo dire che già oggi il territorio dell'Umbria è sufficientemente servito sia da infrastrutture che da servizi.

Tutto ciò appare evidente dalle tavole allegate a questa relazione, che costituiscono uno sforzo di sintesi e di coordinamento degli studi, dei piani, delle analisi realizzate da vari soggetti e a vario titolo negli anni precedenti. Si è voluto qui fare una sorta di punto sulla situazione che costituisca un utile momento di verifica, controllo, e di riferimento per quanto dovranno poi andare, da un lato alla pianificazione di grado subordinato, e parallelamente alla gestione del Piano Urbanistico Territoriale.

Il Piano Urbanistico Territoriale parte dalla consapevolezza di essere un fatto dinamico, processuale, anche per essere il primo Piano Territoriale che si realizza; esso dovrà essere sottoposto a continue verifiche e controlli, sia per verificare gli effetti di sviluppo economico e di assetto territoriale che le politiche e le normative proposte hanno, sia in relazione ad ulteriori studi, ricerche e gradi di conoscenza dei fenomeni che permettono di verificare e affinare le ipotesi proposte e andare alla realizzazione di successivi piani che, partendo da livelli di conoscenza più approfonditi, avranno anche gradi di approssimazione più elevati.

Anche nelle indagini si è cercato di interpretare i fatti in maniera dinamica proprio per correlarli al concetto di processualità del Piano stesso.

A tal fine si è predisposto il Sistema Informativo dei dati territoriali che memorizza ed elabora in tempo reale le numerose informazioni contenute nelle varie parti tematiche, per permettere il confronto e la verifica dei vari dati e il controllo dell'evolversi dei fenomeni.

2.4 - Il recupero delle situazioni compromesse

Le indagini sul patrimonio edilizio esistente dimostrano che la quantità di vani rispetto al numero degli abitanti è più che sufficiente in termini statistici, ed inoltre indicano come, a fronte di una sostanziale diminuzione della composizione numerica della famiglia media, si è parallelamente verificato il fenomeno della crescita dell'alloggio medio e della coabitazione. Tutto questo fa ritenere che, pur esistendo anche in Umbria il problema della casa inteso come problema di alcune fasce sociali ad accedere al bene casa, in termini di patrimonio edilizio esistente si possa disporre di una quantità di vani certamente più che sufficiente per ospitare la popolazione dell'Umbria.

Nel prossimo decennio però potrà verificarsi un ulteriore bisogno di abitazioni, sia in relazione ai fenomeni sopradetti sia in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni pregressi. A tale proposito, prima di porsi il problema di ulteriore consumo dei suoli, appare opportuno porre l'accento sulla possibilità di riuso e di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente; quello dei centri storici, ma anche quello delle periferie urbane.

In queste vaste aree occorrono interventi di restauro, riutilizzazione, riqualificazione, ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente, che comporteranno non solo la possibilità di un diffuso riuso di possibilità abitative, ma anche un notevole salto di qualità da un punto di vista estetico, con una riqualificazione anche formale dell'aspetto delle numerose periferie urbane.

Questa riqualificazione può avere, tra l'altro, notevoli effetti di carattere economico: da un lato si indirizza verso un notevole salto di qualità dal punto di vista della sicurezza delle popolazioni in caso di eventi calamitosi, attesa la riconosciuta sismicità del territorio regionale, e dall'altro al riuso di spazi già di proprietà pubblica e di infrastrutture e servizi già realizzati, evitando quindi un ulteriore consumo del suolo e promuovendo un miglioramento dei tassi di sfruttamento dei servizi già realizzati (opere di urbanizzazione primaria, quali fogne, strade, acquedotti, linee per il trasporto, energia etc., e opere di urbanizzazione secondaria, quali scuole, servizi, ospedali, mercati, trasporti pubblici, linee pubbliche, etc.).

È in questa direzione che si muove il programma quadriennale 1982-85 della Legge 457/78, approvato dal Consiglio regionale, che destina al recupero gran parte delle risorse disponibili, puntando alla realizzazione di interventi, pubblici e privati, che valorizzino il tessuto edilizio esistente.

Interventi di recupero e di riqualificazione debbono riguardare inoltre le aree situate lungo le principali infrastrutture dove la disseminazione di insediamenti residenziali e produttivi, nonché di altri elementi confliggenti con il paesaggio e di scarsa utilità sociale, senza un'adeguata valutazione dei valori paesistici ed ambientali che venivano compromessi o di cui comunque veniva preclusa la godibilità, ha alterato i caratteri tipici della Regione. Paradossalmente, pur essendo l'Umbria una Regione sostanzialmente integra, può fornire di sé una immagine distorta a causa dell'uso non corretto di un ristretto numero di aree adiacenti i più frequentati assi di scorrimento. Per queste aree si sono previste non solo le politiche di blocco di ulteriori insediamenti, ma anche di interventi attivi di restauro ambientale ed attenzione adeguata andrà posta alla coerenza degli interventi edilizi rispetto al patrimonio storico-culturale complessivo dell'Umbria. Infine va favorita la concentrazione delle aree per insediamenti produttivi nei siti ove sono presenti o possibili elevati livelli di infrastrutturazione, con accorpamenti e razionalizzazioni dell'esistente che permettano di ottenere adeguate economie di scala.

3 - DESCRIZIONE DEL PIANO E DELLA NORMATIVA

3.1 - La cartografia del Piano

Il Piano Urbanistico Territoriale si colloca in una linea di continuità rispetto ai precedenti documenti a valenza territoriale redatti dalla Regione nel decennio precedente e porta a conclusione questo processo pianificatorio.

L'approvazione del Piano Urbanistico Territoriale con legge, come previsto dalla legge regionale n° 40/75, ha comportato la opportunità di separare chiaramente i contenuti del Piano in tre distinte categorie:

- a) i contenuti con carattere prescrittivo, quali le tavole grafiche del Piano e la normativa;
- b) i contenuti con carattere orientativo, quali la relazione illustrativa;
- c) le azioni di servizio, quali il regolamento edilizio tipo, i progetti speciali, il sistema informativo regionale.

La tavola I indica i valori demografici di riferimento, da utilizzarsi (art. 19 Norme di Attuazione) per la stesura dei piani subordinati.

Si è ritenuto proponibile - nel prossimo decennio - un campo di variabilità positiva o negativa di 10 punti percentuali intorno al valore assoluto della popolazione del censimento 1981.

Al fine di garantire un coerente impiego per l'obiettivo espresso di ulteriore riequilibrio territoriale, e sulla base delle scelte operate dal Piano Regionale di Sviluppo per i territori più marginali, si è indicato per i comprensori con saldo negativo di popolazione nel decennio 1971-1981 una variabilità di -2 + 8%; per i comprensori stazionari una variabilità di -4 + 6%; per i comprensori con saldo positivo una variabilità di -6 + 4%.

Così come già specificato nel corso del periodo di validità del Piano Urbanistico Territoriale si potrà procedere alla revisione delle previsioni, parallelamente alle modificazioni intervenute anche a seguito degli interventi effettuati.

Questo criterio non è stato seguito per il comprensorio della Valnerina ove, se si fossero utilizzati gli stessi criteri, si sarebbero dovuti prevedere tassi di decremento dell'ordine del 25% e questo anche in relazione alla composizione della struttura della popolazione, la quale presenta degli indici di invecchiamento estremamente elevati che comportano indici di natalità ovviamente bassi. Si è ritenuto perciò di individuare come campo di

variabilità della popolazione in questo comprensorio nel decennio, ai fini del dimensionamento dei piani urbanistici, -12% -2% in considerazione dei notevoli flussi finanziari che sono previsti nella zona in relazione all'attività di ricostruzione per gli eventi sismici ivi avvenuti e che si auspica mettano in moto dei processi immigratori, invertendo la tendenza attuale.

Nella tavola II sono individuate le aree di particolare interesse agricolo di cui all'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Sono quelle aree che sono state riconosciute come risorsa strategica per l'ulteriore sviluppo dell'Umbria non solo in quanto esse stesse con elevata potenzialità produttiva da un punto di vista agricolo, ma in quanto necessarie per permettere attività produttive economicamente valide nei territori alto-collinari e montani ad esse contermini. Queste aree, ottenute utilizzando il calcolatore elettronico, sono state definite paragonando alcune caratteristiche geomorfologiche quali: le pendenze, l'altitudine, l'orientamento dei versanti, le possibilità irrigue, l'attuale uso del suolo dei territori. Si è così giunti ad una classificazione di "qualità dei territori" stessi dal punto di vista agricolo, che ha permesso di individuare queste aree di particolare interesse agricolo.

In queste zone la facoltà edificatoria ai fini residenziali è limitata esclusivamente ai soggetti che sono imprenditori agricoli a titolo principale, mentre per quel che riguarda l'attività edificatoria a fini produttivi essa può essere svolta sia da imprenditori agricoli a titolo principale, sia da altri soggetti che comunque svolgono attività di carattere agricolo; in ogni caso, la edificazione è direttamente correlata alle caratteristiche e alle dimensioni fondiarie dell'azienda.

I Comuni o la Giunta Regionale possono procedere all'individuazione di ulteriori aree di particolare interesse agricolo anche in zone collinari e montane sulla base di approfondimenti e di studi di carattere locale. I limiti riportati sulla tavola per la definizione di queste aree costituiscono una indicazione di ambito, ma non costituiscono un esatto confine catastalmente determinato; è demandata ai Comuni l'individuazione puntuale, in scala 1:10.000 sulle cartografie che la Regione stessa metterà a disposizione, dei limiti fondiari esatti di queste aree. I Comuni potranno altresì individuare le aree che, pur essendo contenute nell'ambito di questa larga zonizzazione, sono ormai oggetto di fenomeni di urbanizzazione tali da rendere questi territori, che pur teoricamente validi ai fini agricoli, inutilizzabili dal punto di vista agricolo-produttivo in quanto inferiore ad una minima unità culturale e pertanto possono essere declassificati da territori agricoli a territori nei quali poter realizzare eventuali interventi edificatori o comunque varianti ai piani urbanistici. In tali zone si privilegeranno insediamenti per edilizia pubblica o per servizi.

Inoltre nella Tavola II sono state individuate le aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse regionale. Anche l'acqua, ed in particolare quella con possibile utilizzazione a scopo idro-potabile, è stata individuata come una risorsa strategica da utilizzare con obiettivi plurimi per le possibilità di sviluppo future della nostra Regione. Ecco quindi che si è provveduto ad individuare i bacini più importanti di raccolta delle acque sotterranee, vietando in tali zone la realizzazione di opere in contrasto con la vocazione di esse. E ciò non tanto e non solo al fine di salvaguardare la risorsa acqua da un punto di vista quantitativo, quanto da un punto di vista qualitativo, per evitare possibili processi di inquinamento.

Queste zone sono state individuate nell'Alta Valle del Tevere, nella zona di Città di Castello, nella Valle Umbra Centro-Orientale, nella Conca Ternana. È chiara che esistono anche altre zone in cui sono presenti risorse acquifere, anche di importanza notevole, per le quali è stata prevista la facoltà dei Comuni di individuarle con propri atti per sottoporle alla normativa di questo Piano Urbanistico Territoriale. Qui ci si è limitati a censire le

più importanti così come sono state censite le aree di tutela delle acque minerali. Infine nella Tavola II sono previste le aree per la realizzazione del progetto per la regolamentazione del fiume Tevere di cui all'art. 26 delle Norme Tecniche d'Attuazione. Su queste aree è prevista una salvaguardia a tempo determinato (tre anni) per permettere interventi di miglioramento idraulico del tracciato del fiume Tevere e quindi si è prevista la impossibilità di edificare nel periodo necessario per provvedere allo studio del progetto speciale per il fiume Tevere, per il quale peraltro la Giunta regionale ha già dato l'incarico a società di ingegneria di iniziare lo studio.

In rosso scuro, nell'ambito di queste aree, sono indicati quei tratti del fiume per i quali non si è ritenuto necessario andare ad ampliare le fasce di salvaguardia, sia in quanto già oggetto di intervento, oppure perchè interessano zone urbanizzate per le quali non è prevedibile la possibilità di modifiche del tracciato.

Nella Tavola III sono individuati i parchi naturali e le zone di particolare interesse naturalistico-ambientale della nostra Regione.

In particolare sono individuati i parchi naturali del Monti Sibillini, del Coscerno - Monte Aspra, del Subasio e del Monte Cucco per i quali, ai sensi dell'art. 5 delle Norme Tecniche di Attuazione, è previsto l'obbligo da parte delle Comunità Montane di provvedere alla realizzazione del parco naturale.

Oltre ai parchi naturali sono individuati i parchi fluviali ed in particolare il sistema Nera-Velino, che va dalle Gole della Valnerina fino alla zona delle Marmore, alla confluenza del Velino con il Nera, ivi comprendendo da un lato il lago di Piediluco, e a monte, parte delle Gole del fiume Corno; dall'altro il parco naturale del fiume Tevere, dalle Gole di Todi fino all'oasi di Alviano.

Tutte le altre aree previste nella Tavola III, individuate come aree di particolare interesse naturalistico-ambientale ai sensi dell'art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione, sono aree già censite da vari soggetti (C.N.R. - Società Botanica Italiana - numerosi studi svolti da vari Comuni, Comprensori, Comunità locali, dal Piano faunistico, dalle Associazioni naturalistiche, ecc. . .). Esse costituiscono altrettanti ambiti territoriali per i quali è previsto non l'obbligo, ma la facoltà da parte delle Comunità locali, di realizzare parchi o riserve naturalistiche.

Ove questo non si ritenesse utile, si dovrà provvedere ad individuare, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, quelle normative di carattere urbanistico necessarie per salvaguardare le caratteristiche ambientali, paesistiche e naturalistiche in esse presenti. Nella Tavola IV è definita la rete delle infrastrutture necessarie a garantire la mobilità della popolazione a livello regionale ed i rapporti interregionali, nonché sono contenute le altre indicazioni pianificatorie aventi diretto riscontro territoriale.

Si è detto che il Piano si basa sul concetto della utilizzazione integrata delle risorse, delle attrezzature e dei servizi regionali; per garantire questo effetto è necessario un elevato livello di mobilità delle popolazioni sul territorio. A tal fine la viabilità è stata distinta, ai sensi dell'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione, in tre gruppi:

- a) il primo comprende le autostrade ed i raccordi autostradali, le strade di grande comunicazione internazionale e nazionale (vedi tabella B delle Norme Tecniche di Attuazione);
- b) il secondo rappresenta le strade statali primarie di interesse interregionale e regionale;
- c) il terzo rappresenta le strade statali secondarie di interesse interregionale e regionale.

Per ognuno di questi gruppi il Piano definisce le caratteristiche geometriche e tipologiche delle strade, nonché gli standards di servizio obbligatori nella realizzazione delle

strade stesse.

Questi standards di servizio riguardano, oltre che la normativa C.N.R., anche il tipo e l'ubicazione delle varie attrezzature, stazioni di servizio, ristoranti, motels e tipo di svicoli, che sono necessari per garantire il livello di funzionalità della viabilità stessa. Oltre alla viabilità sono individuate le ferrovie esistenti e quelle in progetto, ed in particolare il raddoppio della Orte-Falconara, il miglioramento della Foligno-Terontola, con l'eliminazione dell'ansa di Perugia, nonché la realizzazione della nuova Ferrovia da Perugia-Stazione di Ellera a Chiusi-Chianciano, la quale, oltre che servire per il trasporto del carbone, per la centrale di base di Pietrafitta, potrà permettere l'aggancio del sistema ferroviario Umbro-Nord/Occidentale con la Direttissima Roma-Firenze. Quindi anche in questo caso un uso plurimo delle infrastrutture: trasporto di carbone, per la centrale di base di Pietrafitta, ma anche trasporto merci e passeggeri e aggancio con la Direttissima Nord-Sud.

Oltre alla Centrale di Pietrafitta sono individuati nel Piano gli elementi più significativi del Piano Energetico Regionale: la Centrale del Bastardo e la centrale per energia di punta dei Piani di Ruschio.

Per quanto riguarda la possibile realizzazione della Centrale di base, nell'Umbria Sud-Occidentale, è indicato, in via di massima, il sito previsto nel Piano Energetico Nazionale. L'individuazione dello specifico sito avverrà successivamente, in relazione agli approfondimenti da compiersi sulla fattibilità nella realtà territoriale ed alla scelta del tipo di combustibile.

Per tali approfondimenti, così come proposto nel Piano Energetico Regionale, verranno poste rapidamente in atto le procedure di cui alle Leggi 393/75 e 880/77.

La Regione ritiene necessario avvalersi della facoltà di essere essa stessa a predisporre il piano particolareggiato per il sito che verrà individuato: ciò in relazione alla importanza e all'unicità del tipo di infrastrutture previste.

Tale riserva di poteri appare necessaria già da oggi per la zona dell'aeroporto di Sant'Egidio. Per esso è allegata al Piano la cartografia che specifica i limiti dell'area individuata dalla Tavola IV, traducendola da ambito territoriale a confini fondiari esattamente identificati, per i quali - unico caso - entrano definitivamente in vigore le norme di salvaguardia.

Oltre all'aeroporto di Sant'Egidio, il Piano individua altre aree per la realizzazione di aeroporti di interesse locale ed aviosuperfici, ai sensi dell'art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione; per tali infrastrutture è previsto che i Comuni, ove le indicazioni stesse non insistano su aree già a tal fine attrezzate, possano provvedere alla loro realizzazione. Tali superfici, con particolare riferimento a quella di Foligno per la sua posizione centrale, sono finalizzate alla difesa civile, od attività antincendi, o altre eventualità che dovessero presentarsi e che pongono la necessità di utilizzare un mezzo aereo di piccole dimensioni. Il Piano individua inoltre nei diversi Comprensori, sulla base dell'esistenza degli elementi infrastrutturali e demografici, le zone industriali di interesse regionale, anche queste come ambiti, demandando ai piani di livello subordinato la specificazione e l'effettivo dimensionamento delle zone stesse; in proposito va tenuto presente comunque che la dotazione di zone industriali complessivamente intesa a livello regionale e così come individuata dai Piani Regolatori Comunali, appare oggi largamente sufficiente per il prossimo decennio, dato che l'attuale indice di utilizzazione delle aree industriali risulta pari a circa il 50% delle superfici.

La normativa del Piano prevede, inoltre, nell'ambito degli insediamenti produttivi, razionalizzazioni, migliori ubicazioni, ed accorpamenti, che permettono di realizzare economie di scala; in cartografia si suggerisce una serie di ambiti di interesse strategico re-

gionale, i quali sostanzialmente confermano le ubicazioni maggiori già oggi esistenti, salvo per il comprensorio Todi-Marsciano per il quale si indicava già nel documento degli obiettivi un'area di possibile sviluppo ulteriore delle attività industriali.

La Tavola IV individua il centro intermodale di Orte, i centri merci di Terni, Spoleto, Foligno e Perugia, il centro fieristico di Bastia, il centro carni di Chiusi, il centro agro-alimentare di Foligno, i porti fluviali di Terni e di Orte-S. Liberato e le strutture universitarie di Perugia e Terni, in quanto strutture e servizi indicati nella programmazione regionale ed aventi diretto riscontro territoriale.

Infine la Tavola IV indica in ciascun comprensorio una serie di servizi, quali quelli sanitari, veterinari, tecnologici, le scuole superiori, i centri per la cultura, lo sport e il tempo libero, che debbono essere individuati e localizzati in sede di formazione dei piani di grado subordinato in base a criteri di unificazione funzionale, efficienza e semplificazione.

3.2 - La Normativa

Il Piano definisce il livello decisionale regionale, cioè i gradi di vincolo che trovano giustificazione nella esigenza di definire valori e potenzialità di interesse generale, distinguendoli dai gradi di libertà nei quali deve esprimersi il livello decisionale e creativo della collettività di base e delle stesse potenzialità individuali, nel rispetto appunto di valori e potenzialità di interesse regionale. Per quel che riguarda la normativa, fermo restando che con essa non ci si pone l'obiettivo di esaudire ogni problematica connessa ai singoli settori, per i quali, di converso, andranno previste specifiche normative, la funzione precipua assegnata dal legislatore alle Norme di Attuazione è da un lato quella di tradurre in termini normativi le prescrizioni ed i contenuti delle tavole grafiche, e dall'altro quello di fissare le direttive ed i criteri metodologici per la formazione degli strumenti di pianificazione di grado subordinato.

Sotto il profilo da ultimo indicato, le norme di attuazione specificano gli obiettivi da perseguire, le indicazioni quantitative, le modalità di attuazione, le quantità minime di aree da riservare ad opere ed attrezzature di interesse collettivo o sociale ovvero di uso pubblico.

L'articolato delle norme di attuazione è suddiviso in quattro titoli di cui il primo contiene disposizioni generali, il secondo norme concernenti l'uso del territorio, il terzo disposizioni per la formazione di piani di grado subordinato ed il quarto disposizioni di carattere transitorio e finale. Il titolo primo ricomprende gli articoli da 1 a 4 e riproduce essenzialmente la disciplina già contenuta nella legge regionale n. 40/75, con riferimento alla definizione del contenuto del Piano (artt. 1, 2, 3), ad eccezione dell'art. 4 che stabilisce il principio generale secondo cui le rappresentazioni grafiche contenute nelle tavole di Piano, hanno carattere vincolante, ma divengono efficaci solo allorché si sarà proceduto alla loro definizione in termini fondiari in sede di trasformazione dei piani di grado subordinato.

Tale previsione corrisponde ad un'esigenza di carattere tecnico, (le tavole sono a scala 1:100.000) sia di salvaguardia delle scelte attuative delle collettività locali.

È peraltro fatto salvo il potere di intervento della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 5 in materia di definizione in termini fondiari degli ambiti territoriali dei parchi. Il secondo comma dell'art. 4 individua le norme di attuazione immediatamente vincolanti alla data di entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale in ordine alle quali debbono essere adottate le misure di salvaguardia.

Il titolo II ricomprende gli articoli da cinque a diciassette e contiene norme in materia di

parchi naturali ed aree di tutela ambientale (artt. 5 e 6), acque (artt. 7 e 8), aree di particolare interesse agricolo (art. 9), impianti a rete (art. 10), aree boschive (art. 11), insediamenti produttivi di tipo industriale (art. 12), aeroporti ed aviosuperfici (artt. 13 e 14), localizzazioni delle centrali di base (art. 15), viabilità e distanze dalle strade e ferrovie (artt. 16 e 17).

I parchi naturali di interesse regionale possono essere territoriali o fluviali ed il relativo ambito territoriale è definito dalla Regione entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale. Nelle aree come sopra individuate le Comunità Montane devono procedere alla formazione di appositi piani di conservazione e di sviluppo ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 2/9/74 n° 53, con le procedure previste per gli strumenti urbanistici di carattere generale entro il successivo termine di dodici mesi. Nel caso di parchi che investano il territorio di competenza di più Comunità Montane, la norma individua nella Comunità Montana che ha giurisdizione prevalente sul territorio destinato a parco, il soggetto che si deve attivare, acquisendo il parere delle altre Comunità Montane interessate.

Nelle zone classificate come aree di particolare interesse naturalistico-ambientale, i Comuni singoli o associati possono promuovere la costituzione di parchi naturali ovvero adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, apposite varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per la definizione delle stesse in termini fondiari e per la relativa tutela.

Le norme degli articoli 5 e 6 prevedono inoltre, a titolo di salvaguardia, che fino all'approvazione delle varianti in questione, i Comuni potranno autorizzare solo interventi tali da garantire e non compromettere l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente. L'art. 7 prescrive distanze minime per l'edificazione dalle rive dei laghi e bacini artificiali (m. 100) e dalle sponde dei fiumi e dei canali demaniali, fatti salvi gli interventi volti alla realizzazione di impianti e servizi per la tutela e migliore utilizzazione delle acque, come pure quelli previsti dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale. L'art. 8 contiene alcune prescrizioni per la difesa delle risorse idriche di interesse generale e delle aree ove sono ubicate sorgenti minerali, vietando la realizzazione di opere da parte di soggetti privati, nonché la installazione di impianti e attrezzature tali da recare pregiudizio alle risorse medesime, ivi compresi lo smaltimento del suolo di rifiuti liquidi e solidi e l'uso di pesticidi. È previsto altresì che le aree di tutela delle acque minerali e delle sorgenti naturali, oltre a quelle già indicate nella Tavola II, possono essere individuate dai competenti organi regionali.

L'art. 9 regola gli interventi edificatori di tipo abitativo e produttivo nelle aree di particolare interesse agricolo di cui alla Tavola II. Tali interventi sono consentiti solo a determinati soggetti (affittuari, coltivatori diretti, etc.). Gli interventi edificatori a fini produttivi possono essere consentiti anche a coloro i quali non rivestano la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, previa presentazione di un piano di sviluppo aziendale, che deve essere approvato dalla Giunta Regionale o da Enti all'uopo delegati.

I limiti di densità edilizia restano quelli di cui all'art. 9 della legge regionale n° 53/74 e le varianti in ampliamento agli strumenti urbanistici generali, che interessino le aree in questione, potranno essere ammesse solo nelle zone già compromesse da fenomeni di urbanizzazione in atto.

L'art. 10 prescrive che le condutture elettriche ed ogni altro impianto a rete devono essere realizzati, di norma, lungo i confini o le testate dei campi e comunque in modo da recare il minor pregiudizio possibile alle operazioni agricole, ai parchi e all'ambiente

naturale. L'art. 11 è diretto a conservare le aree boschive, (ivi comprese quelle sulle quali si sono verificate incendi) da individuare in termini fondiari da parte dei Comuni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, vietando ogni intervento a carattere edificatorio, fatti salvi quelli destinati al recupero del patrimonio edilizio esistente o diretti alla realizzazione di impianti o servizi necessari alla utilizzazione e conservazione del bosco.

L'art. 12 prevede la possibilità di nuove zone per insediamenti produttivi di tipo industriale da individuarsi tramite i piani comprensoriali di cui alla legge regionale n° 40/75. Gli articoli 13 e 14 dettano norme sugli aeroporti e sulle aviosuperfici.

L'area destinata all'aeroporto regionale non può essere compromessa da interventi di tipo edificatorio, ad eccezione di quelli necessari al funzionamento delle strutture aeroportuali, da attuarsi mediante piano particolareggiato di iniziativa regionale.

Le aree per la realizzazione di aeroporti di interesse locale e delle aviosuperfici sono individuate dai Comuni singoli o associati, secondo le indicazioni contenute nel Piano Urbanistico Territoriale entro 12 mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Il Piano energetico nazionale ha previsto la realizzazione della Centrale di base nella Umbria Sud-Occidentale. L'art. 15 prevede che la localizzazione, effettuata ai sensi delle vigenti leggi statali, faccia parte del Piano Urbanistico Territoriale e che la relativa previsione venga attuata mediante piano particolareggiato di iniziativa regionale.

Le altre centrali energetiche, indicate nel Piano Urbanistico Territoriale, sono localizzate dai Comuni singoli o associati, nei rispettivi strumenti urbanistici, nello stesso termine e con le stesse modalità di cui all'art. 15.

L'art. 16 contiene la classificazione della viabilità, la quale viene suddivisa in tre gruppi, le cui caratteristiche geometriche e tipologiche vengono definite nelle allegate tabelle A e B. Infine l'art. 17 riguarda la viabilità e le distanze minime da osservare dalle strade e ferrovie e dispone l'estensione di tali normative a quelle infrastrutture per le quali sia stato già approvato il progetto esecutivo e recepito negli strumenti urbanistici.

Per gli ambiti territoriali interessati da strade e ferrovie, per i quali non sia stato ancora definito il tracciato al momento della entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale, eventuali varianti agli strumenti urbanistici dovranno contenere la definizione dei tracciati stessi, e in ogni caso, per questi tracciati, fino all'approvazione del progetto esecutivo, è vietato ogni movimento di terra ed edificazione a distanze differenziate secondo del tipo di infrastrutture.

In ogni caso è comunque vietata, a distanze inferiori a 300 metri dagli assi stradali dei Gruppi 1 e 2, dai relativi tracciati e dalle ferrovie, la realizzazione di mostre, depositi di autoveicoli, rimorchi e roulotte, case mobili e mezzi agricoli, mentre gli impianti di autodemolizioni, raccolta e riciclaggio di materiali e le pubbliche discariche dovranno essere posti a non meno di 500 metri dagli assi stradali.

È previsto altresì l'obbligo, per quegli impianti di tipo già esistenti alla entrata in vigore del Piano Urbanistico Territoriale, del trasferimento alla distanza di cui al precedente comma, entro due anni dalla entrata in vigore della legge, e, ove questo non sia possibile, andranno prese opportune iniziative, come schermature con alberi e con interventi similari, al fine di rendere gli insediamenti non visibili dai percorsi o comunque di attenuare l'impatto sull'ambiente che questi tipi di attrezzature hanno.

Inoltre è stato fatto divieto agli Enti di rilasciare concessioni per l'installazione di cartelloni e insegne pubblicitarie lungo i tracciati delle strade dei Gruppi 1 e 2.

Tutto ciò al fine di conseguire un sostanziale miglioramento di quell'immagine dell'Umbria che si può godere percorrendo i principali tracciati e che oggi risulta in diverse situazioni altamente degradata dalla presenza appunto di questo tipo di attrezzature e infrastrutture.

Il titolo III contiene le direttive ed i principali criteri metodologici per la formazione dei piani di grado subordinato, nelle more della revisione complessiva della normativa urbanistica. In particolare vengono indicate le immagini conoscitive che l'Amministrazione è opportuno che compia prima della formazione degli strumenti urbanistici, con particolare riguardo alla formazione dei piani comprensoriali (art. 18), i criteri per il dimensionamento dei piani comprensoriali, con riguardo agli insediamenti residenziali ed ai servizi (art. 19). L'art. 20 modifica gli standards urbanistici, previsti per le zone residenziali dalla legge regionale n° 53/74, introducendo una suddivisione tra le dotazioni di standards di opere di urbanizzazione secondaria, necessari a seconda della dimensione demografica dei Comuni. In particolare si conferma lo standard di 24 mq/abitante per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, si individua in 18 mq/abitante lo standard per i Comuni con popolazione compresa tra i 5/20.000 abitanti, mentre si riporta a 12 mq/abitante lo standard per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. La norma prevede, altresì, per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, la facoltà di individuare con deliberazione soggetta ad approvazione della Giunta Regionale, le frazioni per le quali, date le caratteristiche proprie e la lontananza dai maggiori centri abitati, è possibile applicare la norma analoga a quella dei Comuni con popolazione sotto i 5.000 abitanti.

L'art. 21 riconferma sostanzialmente gli standards urbanistici di interesse regionale, da verificare nell'ambito dei piani comprensoriali, aggiungendo lo standard di 1 mq/abitante per la realizzazione di aree da utilizzare in caso di pubbliche calamità o eventi di carattere straordinario. Si tratta di aree per la realizzazione di tendopoli, prefabbricati, impianti e servizi di prima necessità in caso di calamità in genere e che, attesa la sismicità del territorio dell'Umbria, la presenza di boschi e quindi la possibilità di incendi, di inondazioni o simili, si dimostrano particolarmente utili per alleviare eventuali disagi alle popolazioni, contenere sprechi di danaro e danni economici anche notevoli. L'art. 22 rivede la normativa per le zone turistiche e per gli standards che esse devono assicurare, demandando ai piani comprensoriali la individuazione delle superfici da destinare per le attrezzature di interesse comune, per il verde attrezzato a parco, per il gioco e lo sport e per i parcheggi aggiuntivi in relazione alla specificità delle zone degli interventi previsti, che potranno essere realizzati in aree diverse da quelle ove si effettua l'intervento.

Si precisa che per quanto non previsto dalle citate norme valgono gli standards di cui al D.M. 2/4/1968.

Il titolo IV contiene infine norme transitorie con riguardo agli insediamenti produttivi (art. 24), alle aree per la difesa civile (art. 25), al bacino del Tevere (art. 26), alle varianti agli strumenti urbanistici vigenti (art. 27) e alla formazione dei piani comprensoriali (art. 28).

Sotto quest'ultimo profilo viene stabilito che, qualora i Consorzi tra Comuni non provvedano all'adozione del Piano Urbanistico Comprensoriale nel termine di 18 mesi dalla data di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale, la Giunta Regionale si sostituisce ad essi. In tal caso il Piano Urbanistico Comprensoriale è costituito dall'insieme dei Piani Regolatori e dai Programmi di fabbricazione vigenti alla data di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale.

Va rilevato, inoltre, che la legge di approvazione del Piano Urbanistico Territoriale prevede i poteri sostitutivi da parte della Giunta regionale nei confronti dei soggetti che non provvedano agli adempimenti nei termini previsti dalle presenti norme.

4 - LE POLITICHE DI INTERVENTO

Il Piano Urbanistico Territoriale si pone effettivamente come piano che ha visto un'ampia partecipazione di tutte le forze politiche, economiche, sociali e culturali della Regione fino dai primi momenti della sua formazione. Un piano a maglie larghe, nel senso che demanda alle Comunità locali la definizione di tutte quelle scelte territoriali che non costituiscono scelte strategiche di interesse specifico regionale, ma che dà una serie di indicazioni, di idee di normative volte ad una seria salvaguardia delle potenzialità di sviluppo che il territorio umbro presenta, in correlazione alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo.

Particolare attenzione si è posta ai problemi della gestione del Piano Urbanistico Territoriale, prevedendo l'utilizzo di strumenti sofisticati per la verifica dell'impatto delle scelte operate sul territorio e degli effetti di ritorno delle scelte stesse, ma anche per permettere la definizione di piani e di proposte che si adeguino, con successive approssimazioni, nel modo più tempestivo possibile, ai mutamenti del quadro di riferimento regionale ed extra regionale.

La filosofia dell'uso integrato e plurimo delle risorse territoriali, delle infrastrutture e dei servizi, è uno dei suoi punti di base di riferimento, proprio perché si è ritenuto che la situazione umbra, così come si presenta oggi all'inizio degli anni '80, possa con adeguati interventi pervenire a modelli di utilizzo e di rendimento delle risorse e delle attrezzature e delle strutture esistenti capaci di ottimizzarne l'uso. Sarà quindi possibile far fare un notevole ulteriore salto di qualità ai livelli di vita delle popolazioni con un relativamente modesto impegno di mezzi e di risorse. Ad esempio, quando in termini di uso plurimo delle acque si pensa al progetto speciale del fiume Tevere, inteso da un lato come possibilità della navigabilità del fiume stesso, e si vede legato il problema del trasporto delle persone e delle merci a quello del fiume come un momento di tutela ecologica e ambientale della Regione; si pensa al fiume come acquedotto naturale utile sia per l'irrigazione delle aree contermini, sia per la tutela degli inquinamenti, al quale vanno garantite adeguate portate di acqua anche nei periodi di magra; si pensa inoltre al fiume come elemento fondamentale per il rifornimento delle falde profonde e quindi delle risorse idro-potabili della Regione e ancora al fiume come strumento per la produzione di energia pulita da un lato o per il raffreddamento delle centrali di base dall'altro, ed infine al fiume come parco fluviale, come elemento quindi per la pratica dello sport e del tempo libero: ecco come la stessa risorsa viene vista nelle sue varie sfaccettature, nelle sue varie potenzialità e può quindi estrinsecare il massimo rendimento.

E ancora, la conferma della localizzazione della centrale di base di Pietrafitta e la necessità della modifica del suo funzionamento da lignite a carbone, dato l'esaurirsi della risorsa di lignite presente nella zona, ha indotto la scelta della realizzazione della linea ferroviaria Perugia-Chiusi, che però costituisce anche un elemento decisivo per contribuire a svincolare i traffici della Regione Nord-Occidentale rispetto alla parte Nord del paese.

Ma consentire un uso plurimo ed integrato dei servizi e delle infrastrutture comporta altresì la necessità di far riferimento ad un elevato modello di mobilità. Ed ecco quindi, come già affermato, la necessità di provvedere, a tempi brevi, alla realizzazione del Piano regionale dei Trasporti, come studio e proposta per garantire appunto la mobilità della

popolazione e delle merci sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di modi di trasporto alternativo.

Un sistema nel quale - a fianco di strade e ferrovie - corrano canali per il trasporto di energia, canali per il trasporto di acqua (intesa non solo come acquedotto per usi civili, ma, anche, per usi industriali), canali per il flusso di informazioni.

L'ulteriore innalzamento del grado di permeabilità tra le diverse zone della Regione permetterà di utilizzare in tutte le sue potenzialità la struttura storicamente determinata dell'Umbria, esaltandone le risorse, non solo in termini di potenzialità abitative per i residenti o per i turisti, ma riscoprendo e valorizzando quei "giacimenti culturali" di cui l'Umbria è così ricca e che possono costituire, se opportunamente utilizzati, un altro elemento di ulteriore sviluppo socio-economico della comunità regionale.

Per il conseguimento del complesso dei fini sopra esposti, tutto l'insieme delle conoscenze sin qui utilizzate (dati, tavole fisiche, ecc.) verrà processualmente elaborato tenendo conto degli elementi via via risultanti nel corso della attuazione del Piano Urbanistico Territoriale, nell'intento di correggere eventuali distorsioni, con opportune proiezioni delle soluzioni adottate sì da garantire coerenza tra filosofia e realizzazione.